



# **Regolamento**

**per l'attuazione delle norme del D. Lgs.  
39/2013 in materia di inconferibilità ed  
incompatibilità di incarichi presso le  
pubbliche amministrazioni e gli enti  
privati in controllo pubblico**



### **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" di cui al Dlgs. 39/2013.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 2 - PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI**

Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013, se ed in quanto applicabili a, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47, nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all'atto del conferimento dell'incarico.

Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi.

Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo che ha conferito l'incarico l'autodichiarazione di cui sopra.

Le predette autodichiarazioni, nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi dell'Amministrazione e dalle sue istituzioni, nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico devono essere inviati tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di farmacie Comunali affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2013.

Il RPCT vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

### **Articolo 3 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITÀ**

Gli Amministratori di Farmacie Comunali hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al RPCT:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 con una carica o un



incarico ricoperti presso la Società.

I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D. Lgs. n. 196/2003 ai fini della pubblicazione.

#### **Articolo 4 - EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. n. 39/2013**

Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del medesimo Decreto.

Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Decreto.

#### **Articolo 5 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA E DI INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D. LGS. 39/2013**

Il RPCT, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza ad informare il Presidente del CdA che provvede a contestare tali situazioni agli interessati, inviando copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare eventuali sue difese.

Decorso il predetto termine, il Presidente del CdA, in accordo con il RPCT, entro i successivi 10 (dieci) giorni, secondo le diverse fattispecie accertate, procede a dichiarare con atto specifico:

- a) l'archiviazione del procedimento;
- b) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- c) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto;



d) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.

Nell'atto, da notificarsi a norma di legge all'interessato, nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico e al Direttore Generale, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

Dalla data di notifica dell'atto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013.

Gli atti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, ed inviati a:

- all'organo conferente ed al soggetto incaricato;
- al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
- alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, qualora si riscontrino responsabilità amministrative.

#### **Articolo 6 - REVOCA DELL'INCARICO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT.

Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame dell'Autorità.